

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della III Commissione assembleare permanente

GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PAESAGGIO

(Seduta del 20 marzo 2025)

Relatore di maggioranza: ANDREA ASSENTI

Relatrice di minoranza: ANNA CASINI

sulla proposta di legge n. 281

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 12 novembre 2024

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 2018, N. 1 (NUOVE NORME
PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE NELLA REGIONE MARCHE)**

Testo proposto**Art. 1**

(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 1/2018)

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1 (Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche) è sostituito dal seguente:

“2. Nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 36 e 36-bis del d.p.r. 380/2001, i Comuni competenti per territorio effettuano controlli diretti a verificare la correttezza dello stato di fatto dichiarato dal professionista abilitato. È facoltà dei Comuni eseguire i predetti controlli con il metodo a campione, stabilendo con proprio atto le relative modalità.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 1/2018 è sostituito dal seguente:

“3. I Comuni, a seguito dell'accertamento di violazioni, trasmettono i processi verbali di cui all'articolo 96 del d.p.r. 380/2001 alla struttura tecnica regionale competente, la quale effettua le verifiche previste dal comma 2 dell'articolo 103 del d.p.r. 380/2001 secondo le procedure di cui agli articoli 12 bis e 12 ter.”.

Art. 2

(Inserimento degli articoli 12 bis e 12 ter nella l.r. 1/2018)

1. Dopo l'articolo 12 della l.r. 1/2018, come modificato da questa legge, sono inseriti i seguenti:

“Art. 12 bis (Procedimenti relativi alle tolleranze costruttive)

1. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione postuma prevista dal comma 3-bis dell'articolo 34-bis del d.p.r. 380/2001, relativa ad interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001, è presentata tramite il sistema informativo integrato di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui all'articolo 8. L'autorizzazione riguarda esclusivamente il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, fatte salve le determinazioni del Comune e delle altre amministrazioni per gli aspetti di competenza, nonché i diritti dei terzi.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 1/2018)

1. *Identico*

2. Il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 1/2018 è sostituito dal seguente:

“3. I Comuni, a seguito dell'accertamento di violazioni, trasmettono i processi verbali di cui all'articolo 96 del d.p.r. 380/2001 alla struttura tecnica regionale competente, la quale effettua le verifiche previste dal comma 2 dell'articolo 103 del d.p.r. 380/2001 secondo le procedure di cui agli articoli ~~12 bis e~~ 12 ter **e 12 quater**.”.

Art. 2

(Inserimento degli articoli 12 bis ~~e~~, 12 ter e 12 quater nella l.r. 1/2018)

1. Dopo l'articolo 12 della l.r. 1/2018, come modificato da questa legge, sono inseriti i seguenti:

“Art. 12 bis (Procedimenti relativi alle tolleranze costruttive)

1. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione ~~postuma~~ prevista dal comma 3-bis dell'articolo 34-bis del d.p.r. 380/2001, relativa ad interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001 **o a sopraelevazioni ai sensi dell'articolo 90 del medesimo decreto**, è presentata ~~tramite~~ **alla struttura tecnica regionale competente esclusivamente in via telematica mediante** il sistema informativo integrato di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3. Si applicano, ~~in quanto compatibili~~, le procedure di cui all'articolo 8, **in quanto compatibili, nonché le disposizioni attuative**

2. L'istanza per l'esercizio del controllo previsto dal comma 3-bis dell'articolo 34-bis e dal comma 5 dell'articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001, relativa ad interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001, è presentata tramite il sistema informativo integrato di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3. Il controllo viene eseguito su un campione pari al 5 per cento, arrotondato per eccesso, del numero di istanze depositate nel mese precedente ai sensi di questo comma. A tal fine si applicano le procedure di cui all'articolo 8 bis, in quanto compatibili, e le eventuali disposizioni operative specifiche stabilite con gli atti di indirizzo di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 3.

3. L'istanza per l'esercizio del controllo previsto dal comma 3-bis dell'articolo 34-bis e dal comma 5 dell'articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001, relativa ad interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001, è presentata al Comune territorialmente competente, che provvede ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, anche con modalità a campione.

4. Le istanze di cui ai commi 1, 2 e 3 sono corredate della seguente documentazione, firmata da un tecnico abilitato:

a) asseverazione relativa alla rilevanza dell'intervento nei riguardi della pubblica incolumità, ai sensi del comma 1 dell'articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001;

stabilite dalla Giunta regionale. L'autorizzazione riguarda esclusivamente il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, fatte salve le ~~determinazioni~~ **competenze** del Comune e delle altre amministrazioni ~~per gli aspetti di competenza,~~ nonché i diritti dei terzi.

2. L'istanza per l'esercizio del controllo previsto dal comma 3-bis dell'articolo 34-bis e dal comma 5 dell'articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001, relativa ad interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001, è presentata ~~tramite~~ **alla struttura tecnica regionale competente esclusivamente in via telematica mediante** il sistema informativo integrato di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3. Il controllo viene eseguito su un campione pari al 5 per cento, arrotondato per eccesso, del numero di istanze ~~depositate~~ **presentate** nel mese precedente ai sensi di questo comma. A tal fine si applicano le procedure di cui all'articolo 8 bis, in quanto compatibili, ~~e le eventuali disposizioni operative specifiche stabilite con gli atti di indirizzo di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 3.~~ **nonché le disposizioni attuative stabilite dalla Giunta regionale.**

3. L'istanza per l'esercizio del controllo previsto dal comma 3-bis dell'articolo 34-bis e dal comma 5 dell'articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001, relativa ad interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001, è presentata al Comune territorialmente competente, che provvede ai sensi della lettera ~~a) b)~~ **b)** del comma 1 dell'articolo 2, anche con modalità a campione.

4. Le istanze di cui ai commi 1, 2 e 3 sono corredate della seguente documentazione, firmata da ~~un tecnico abilitato~~ **uno dei tecnici indicati al comma 2 dell'articolo 93 del d.p.r. 380/2001, nei limiti delle rispettive competenze:**

a) asseverazione inerente:

1) alla rilevanza dell'intervento nei riguardi della pubblica incolumità, ai sensi del comma 1 dell'articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001;

2) al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento;

- b) relazione illustrativa; rilievo geometrico, strutturale e materico delle opere realizzate; relazione sui risultati delle indagini sui materiali; relazione sulle analisi e verifiche strutturali effettuate al fine di dimostrare il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, secondo le modalità individuate, in conformità alla normativa statale in materia, negli atti di indirizzo di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 3;
- c) attestazione inerente al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento o al momento della presentazione dell'istanza.

Art. 12 ter (Procedimenti relativi all'accertamento di conformità)

1. Nei casi previsti dagli articoli 36 e 36-bis del d.p.r. 380/2001 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 12 bis.

2. Limitatamente ai casi previsti dall'articolo 36 del d.p.r. 380/2001, l'attestazione di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 12 bis deve riguardare il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento e di quelle vigenti al momento della presentazione della domanda di sanatoria.

3. In mancanza dell'attestazione di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 12 bis, il richiedente propone, in alternativa alla rimozione delle opere realizzate in violazione, il progetto di un intervento che consenta di conseguire la conformità alle norme tecniche per le costruzioni:

- a) vigenti all'epoca della realizzazione o al momento della presentazione della domanda, nei casi di cui all'articolo 36-bis del d.p.r. 380/2001;
- b) vigenti sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della domanda, nei casi di cui all'articolo 36 del d.p.r. 380/2001.

4. Se l'intervento di cui al comma 3 è rilevante nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001, esso è soggetto a preventiva autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94 del d.p.r. 380/2001 e secondo le procedure di cui all'articolo 8, fatte salve le determinazioni del Comune e delle altre amministrazioni per gli

- b) elaborati tecnici definiti nelle disposizioni attuative stabilite dalla Giunta regionale;**

c) *soppressa*

Art. 12 ter (Procedimenti relativi all'accertamento di conformità **nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali**)

1. **Nell'ambito dei procedimenti previsti dall'articolo 36-bis del d.p.r. 380/2001 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 12 bis.**

2. **Nei casi di cui al comma 1, qualora dall'asseverazione di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 12 bis risulti il mancato rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, il richiedente presenta il progetto di un intervento diretto a rimuovere le opere che costituiscono parziali difformità o variazioni essenziali, oppure a rendere tali opere conformi alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della presentazione dell'istanza.**

3. **L'autorizzazione o l'attestazione di deposito, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 bis, assolvono anche gli obblighi di cui agli articoli 8 e 8 bis relativi all'eventuale progetto di cui al comma 2.**

4. *Soppresso*

aspetti di competenza, nonché le eventuali determinazioni dell'Autorità giudiziaria di cui al comma 3 dell'articolo 98 del d.p.r. 380/2001 e i diritti dei terzi. Per quanto riguarda la sopraelevazione di edifici, di cui all'articolo 90 del d.p.r. 380/2001, si applica il comma 3 dell'articolo 7.

5. Se l'intervento di cui al comma 3 è di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001, esso è soggetto a deposito con successivo controllo a campione, ai sensi del comma 5 dell'articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001 e secondo le procedure di cui all'articolo 8 bis. Per quanto riguarda la sopraelevazione di edifici, di cui all'articolo 90 del d.p.r. 380/2001, si applica il comma 3 dell'articolo 8 bis.

6. Se l'intervento di cui al comma 3 è privo di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001, esso rientra nelle competenze del Comune, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2.".

5. *Soppresso*

6. *Soppresso*

Art. 12 quater (Procedimenti relativi all'accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità)

1. Nell'ambito dei procedimenti previsti dall'articolo 36 del d.p.r. 380/2001 relativi a interventi rilevanti o di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi del comma 1 dell'articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001, il richiedente presenta alla struttura tecnica regionale competente, esclusivamente in via telematica mediante il sistema informativo integrato di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3, la seguente documentazione, firmata da uno dei tecnici indicati dal comma 2 dell'articolo 93 del d.p.r. 380/2001, nei limiti delle rispettive competenze:

a) asseverazione inerente:

- 1) alla rilevanza dell'intervento nei riguardi della pubblica incolumità, ai sensi del comma 1 dell'articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001;
- 2) al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, secondo le modalità previste dalla normativa statale vigente in materia;

b) elaborati tecnici definiti nelle disposizioni attuative stabilite dalla Giunta regionale.

2. Qualora dall'asseverazione di cui alla lettera a) del comma 1 risulti il mancato ri-

Art. 3

(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 1/2018)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 1/2018 sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. Nei casi previsti dall'articolo 12 bis, che ai sensi del comma 1 dell'articolo 34-bis del d.p.r. 380/2001 non costituiscono violazioni edilizie, non si applica il procedimento previsto dagli articoli 96 e seguenti del d.p.r. 380/2001, fatto salvo il caso di false attestazioni del tecnico abilitato.

2 ter. Nei casi di cui all'articolo 12 ter, la struttura regionale competente, sulla base della documentazione prevista dal medesimo articolo e dell'eventuale verbale di accertamento del Comune, comunica all'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 96 del d.p.r. 380/2001:

- a) la violazione degli obblighi di carattere procedurale di cui alla Parte II, Capo II e Capo IV, del d.p.r. 380/2001;
- b) l'esito delle verifiche effettuate ai sensi del comma 3 dell'articolo 12. Nei casi in cui è previsto il controllo a campione, in relazione alle istanze che non sono risultate incluse nel campione estratto, viene trasmessa all'Autorità giudiziaria l'attestazione del tecnico abilitato, di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 12 bis, oppure l'attestazione di avvenuto deposito del progetto di cui al comma 3 dell'articolo 12 ter."

spetto delle norme tecniche per le costruzioni, il richiedente presenta il progetto di un intervento diretto a rimuovere le opere realizzate in assenza di titolo o in totale difformità oppure a rendere tali opere conformi alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della presentazione dell'istanza.

3. La struttura tecnica regionale competente controlla la documentazione di cui al comma 1 e l'eventuale progetto di cui al comma 2. L'esito del controllo è comunicato al Comune, per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 36 del d.p.r. 380/2001, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini nel caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti da parte del responsabile del procedimento.

4. L'esito favorevole del controllo di cui al comma 3 assolve anche gli obblighi di cui agli articoli 8 e 8 bis relativi all'eventuale progetto di cui al comma 2."

Art. 3

(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 1/2018)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 1/2018 sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. Nei casi previsti dall'articolo 12 bis, che ai sensi del comma 1 dell'articolo 34-bis del d.p.r. 380/2001 non costituiscono violazioni edilizie, non si applica il procedimento previsto dagli articoli 96 e seguenti del d.p.r. 380/2001, fatto salvo il caso di false attestazioni del tecnico abilitato.

2 ter. Nei casi di cui agli articoli 12 ter e 12 quater, la struttura tecnica regionale competente, sulla base della documentazione prevista dai medesimi articoli e dell'eventuale verbale di accertamento del Comune, comunica all'Autorità giudiziaria competente, ai sensi dell'articolo 96 del d.p.r. 380/2001, la violazione degli obblighi di cui alla Parte II, Capo II e Capo IV, del d.p.r. 380/2001 nonché l'esito dei controlli effettuati. Nei casi di cui all'articolo 12 ter per i quali è previsto il controllo a campione, in relazione alle istanze che non sono risultate incluse nel campione estratto viene trasmessa all'Autorità giudiziaria competente l'asseverazione del tecnico abilitato, di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 12 bis."

Art. 4

(Modifica all'articolo 14 della l.r. 1/2018)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 1/2018, dopo le parole: "previsti agli articoli 8 e 8 bis" sono inserite le parole: ", nonché ai fini della presentazione della documentazione prevista dagli articoli 12 bis e 12 ter,".

Art. 5

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 4

(Modifica all'articolo 14 della l.r. 1/2018)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 1/2018, dopo le parole: "previsti agli articoli 8 e 8 bis" sono inserite le parole: ", nonché ai fini della presentazione della documentazione prevista dagli articoli 12 bis e, 12 ter e 12 quater,".

Art. 4 bis

(Modifiche all'articolo 15 della l.r. 1/2018)

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 1/2018, dopo le parole: "articolo 93 del d.p.r. 380/2001" sono aggiunte le seguenti: ", nonché gli elementi essenziali la cui mancanza comporta la irricevibilità delle istanze".

2. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 1/2018 è aggiunta la seguente:

"g bis) stabilisce ulteriori disposizioni per l'attuazione di questa legge."

Art. 4 ter

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 12 bis, 12 ter e 12 quater della l.r. 1/2018, come inseriti dall'articolo 2, si applicano a decorrere dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale contenente le relative disposizioni di attuazione.

Art. 5

(Invarianza finanziaria)

Identico

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

Soppresso